



COMUNE DI MONZA
SETTORE SERVIZI SOCIALI

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE
PROVVISORIA E TEMPORANEA DI ALLOGGI SOCIALI
PER IL SUPERAMENTO DI
SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA

INDICE

Articolo 1 Oggetto del Regolamento
Articolo 2 Finalità, gestione degli alloggi sociali e soggetti destinatari
Articolo 3 Modalità di presentazione della domanda
Articolo 4 Requisiti e punteggi per la concessione temporanea degli alloggi sociali
Articolo 5 Nucleo di Valutazione Tecnico
Articolo 6 Modalità di funzionamento del Nucleo di Valutazione Tecnico
Articolo 7 Contratto e Patto di Servizio
Articolo 8 Impegni degli assegnatari
Articolo 9 Impegni dell'Amministrazione Comunale
Articolo 10 Durata dell'assegnazione temporanea
Articolo 11 Effetti del mancato rilascio a scadenza del contratto
Articolo 12 Condizioni risolutive dell'assegnazione temporanea
Articolo 13 Privacy
Articolo 14 Controversie
Articolo 15 Entrata in vigore
Articolo 16 Norme transitorie e finali

Allegati:

- 1) Elenco alloggi
- 2) Criteri e Punteggi

ADOTTATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 75 DEL 7 OTTOBRE 2021

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina le modalità di assegnazione ed uso di nr. 20 alloggi di proprietà comunale che si trovano nella disponibilità del Servizio Sociale (come da elenco allegato 1 al presente Regolamento a farne parte integrante e sostanziale).

Di questi 20 alloggi il numero 16, fino alla data del 31/12/2040, è vincolato secondo quanto disposto dalla DGR XI/7544/2017 "Determinazioni per il recupero di immobili da destinare in locazione ai genitori di cui alla Legge Regionale 18/2014 - Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in particolare con figli minori" recepita dalla Delibera di Giunta 274/2020.

L'elenco degli Alloggi Sociali potrà essere successivamente aggiornato con provvedimento della Giunta Comunale.

Tale regolamento viene gestito unitamente alle altre misure previste per gestire l'emergenza abitativa quali: alloggi SAT (L.R. 16/2016) e Convenzioni del Servizio Sociale.

ART. 2
FINALITA', GESTIONE
DEGLI ALLOGGI SOCIALI E SOGGETTI DESTINATARI

Gli Alloggi Sociali, nell'ambito delle Politiche Abitative delineate dalla Deliberazione della Giunta Comunale nr. 352 del 3 dicembre 2019, sono destinati a fronteggiare le situazioni di emergenza abitativa in un contesto nel quale, per le famiglie monzesi, aumentano le difficoltà a sostenere i costi relativi all'abitazione principale quali canoni, spese condominiali e utenze domestiche.

Gli Alloggi Sociali sono gestiti dall'Ufficio Alloggi e Agenzia per l'Abitare in collaborazione con il Servizio Sociale comunale.

In particolare:

- l'Ufficio Alloggi e Agenzia per l'Abitare gestisce l'accesso agli Alloggi Sociali sulla base delle procedure di seguito esposte e si occupa degli aspetti economici della concessione (riscossione canoni e spese);
- il Servizio Sociale comunale predispone le segnalazioni sulla base dei criteri di seguito indicati, predispone il Progetto e il Patto di Servizio e gestisce gli aspetti socio-educativi della progettualità monitorandone l'attuazione.

I soggetti destinatari sono identificati in adulti soli e nuclei familiari nelle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 3
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande per l'assegnazione provvisoria di Alloggi Sociali possono essere presentate presso i Servizi Sociali dai cittadini residenti, previo colloquio con una Assistente Sociale.

L'Assistente Sociale, a seguito del colloquio e dell'iter valutativo, inoltra la domanda all'Ufficio Alloggi e Agenzia per l'Abitare, con allegata relazione che ne attesti le problematiche di emergenza abitativa, la natura temporanea della progettualità e il livello lieve/medio/elevato dell'emergenza.

ART. 4

REQUISITI E PUNTEGGI PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DEGLI ALLOGGI SOCIALI

Possono accedere agli Alloggi Sociali adulti soli e nuclei familiari che si trovino in condizione di grave emergenza abitativa e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- Essere residenti nel Comune di Monza;
- Essere cittadini italiani o di uno Stato dell'Unione Europea oppure, se cittadini stranieri, essere titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validità;
- Avere un ISEE inferiore ad € 20.000,00;
- Non essere decaduti dal beneficio dell'assegnazione di un alloggio SAP (Servizi Abitativi Pubblici) o di essere stato dichiarato occupante abusivo come indicato dagli articoli 24 e 25 del Regolamento Regionale 4/2017 e smi;
- Essere destinatari di un provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio condotto oppure avere dimora abituale in alloggio improprio;
- Non essere titolari di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati sul territorio nazionale;
- Essere genitore separato con figli minori (requisito previsto solo per l'alloggio n. 16 destinato a genitori separati con figli minorenni).

ART. 5

NUCLEO DI VALUTAZIONE TECNICO

Le domande presentate dai cittadini vengono valutate da un Nucleo di Valutazione Tecnico.

Il Nucleo di Valutazione Tecnico è formato da 3 membri di comprovata esperienza in materia di politiche abitative e sociali e risulta così composto:

- Coordinatore Tecnico dei Servizi Sociali del Comune di Monza,
- Responsabile dell'Ufficio Alloggi e Agenzia per l'Abitare del Comune di Monza,
- Responsabile Servizio Amministrazione e Contabilità Servizi Sociali.

Per lo svolgimento delle attività burocratico-amministrative, il Nucleo si avvale del personale dell'Ufficio Alloggi e Agenzia per l'Abitare.

Il Nucleo di Valutazione Tecnico viene nominato con determinazione del Dirigente del Settore Servizi Sociali del Comune di Monza entro 15 giorni dall'approvazione del presente Regolamento ed ha durata pari a tre anni, in coincidenza con il Piano di Zona.

ART. 6
MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Il Nucleo di Valutazione Tecnico viene convocato dal Responsabile dell'Ufficio Alloggi e Agenzia per l'Abitare entro 15 giorni dalla disponibilità di Alloggi Sociali, come da elenco di cui allegato 1 e eventuali suoi aggiornamenti, anche in presenza di una sola domanda da parte dei cittadini.

La convocazione ai singoli componenti deve contenere l'ordine del giorno e deve essere recapitata ai membri almeno cinque giorni prima della seduta. Il Responsabile dell'Ufficio Alloggi e Agenzia per l'Abitare può, per comprovati motivi di urgenza, convocare il Nucleo di Valutazione Tecnico con preavviso inferiore.

Le sedute del Nucleo di Valutazione Tecnico sono valide con la presenza di tutti i suoi componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Ad ogni riunione del Nucleo di Valutazione Tecnico, i membri designano al proprio interno il Presidente della seduta ed il Segretario verbalizzante.

Le sedute del Nucleo di Valutazione Tecnico sono riservate. Qualora necessario ai fini di una miglior valutazione delle istanze dei cittadini, possono essere invitati operatori tecnici esterni dipendenti del Comune di Monza.

Verificata la sussistenza dei requisiti di accesso agli Alloggi Sociali dei richiedenti, avvalendosi dell'istruttoria esperita dal Responsabile dell'Ufficio Alloggi e Agenzia per l'Abitare, il Nucleo di Valutazione Tecnico valuta le domande presentate dai cittadini sulla base dei criteri e dei punteggi indicati nell'allegato 2.

Al termine della valutazione, il Nucleo di Valutazione Tecnico predispone un verbale dell'attività svolta, sottoscritto da tutti i membri presenti, con relativa proposta di graduatoria da inoltrarsi a cura del Responsabile dell'Ufficio Alloggi e Agenzia per l'Abitare al Dirigente del Settore Servizi Sociali ai fini della successiva assegnazione.

ART. 7
CONTRATTO E PATTO DI SERVIZIO

Le assegnazioni sono effettuate con determinazione del Dirigente del Settore Servizi Sociali.

Avverso il provvedimento di diniego può essere presentato ricorso in opposizione entro 30 giorni dalla sua comunicazione. L'Ente si esprime con decisione motivata entro i successivi 30 giorni.

L'assegnazione dell'Alloggio Sociale con la conseguente sottoscrizione del contratto di locazione è subordinata alla sottoscrizione di un "Patto di Servizio" con cui l'assegnatario si impegna a partecipare a progetti di inclusione personalizzati proposti dai Servizi Sociali in relazione alle condizioni di disagio del nucleo stesso, e finalizzati al recupero dell'autonomia economica e sociale.

ART. 8

IMPEGNI DELL'ASSEGNATARIO

L'assegnatario dovrà rispettare quanto indicato e specificato nel Patto di Servizio.

L'assegnatario, nel caso vi fossero i requisiti minimi previsti dal Regolamento Regionale nr. 4/2017, avrà l'obbligo di presentare domanda per l'assegnazione di alloggi SAP al primo avviso di bando utile, pena la decadenza dall'assegnazione temporanea.

L'assegnatario dovrà accettare, in caso di necessità e in relazione alla tipologia degli alloggi e alla composizione e allo stato di disagio sociale dei nuclei familiari, il trasferimento in altro alloggio rispetto a quello precedentemente assegnato e/o, per un periodo non superiore ai tre mesi, l'assegnazione in regime di coabitazione con altro nucleo familiare nell'ambito di analoghi Alloggi Sociali, qualora le condizioni dei nuclei familiari lo consentano.

In caso di rifiuto dell'Alloggio Sociale, l'assegnatario si vedrà revocato il beneficio dell'assegnazione temporanea con apposito provvedimento di rilascio da parte del Dirigente dei Servizi Sociali. Tale provvedimento costituirà titolo esecutivo non soggetto a proroghe o gradazioni.

L'assegnatario si impegna a pagare il canone mensile e relative spese dei servizi comuni. Per la determinazione del canone di locazione l'ente proprietario tiene conto del valore locativo di cui all'allegato B della legge regionale n. 27/2009 e delle condizioni economiche del nucleo familiare e dovrà provvedere autonomamente alle spese condominiali e alle utenze.

Tale adempimento rientra nell'ottica del percorso di accompagnamento verso il recupero dell'autonomia economica, abitativa e sociale, così come previsto dal "Patto di Servizio" con il quale l'assegnatario si impegna a realizzare, in collaborazione con i Servizi Sociali, progetti di inclusione personalizzati in relazione alle proprie condizioni di disagio.

L'assegnatario dovrà permettere l'accesso nell'alloggio sociale e sue pertinenze al personale del Servizio Sociale, dell'Ufficio Alloggi anche con l'ausilio della Polizia Locale, ogni volta che ne verrà fatta richiesta al fine di valutare il decoro e l'igiene dell'alloggio, del suo corretto uso e la corrispondenza tra il numero degli assegnatari e le persone effettivamente presenti all'interno dell'alloggio.

ART. 9

IMPEGNI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione Comunale si impegna attraverso il Patto di Servizio a realizzare, in collaborazione con l'assegnatario, progetti di inclusione personalizzati in relazione alle condizioni di disagio del nucleo stesso e finalizzati al recupero dell'autonomia economica e sociale.

L'Amministrazione Comunale si impegna a garantire l'arredo base dell'Alloggio Sociale nonché la manutenzione straordinaria dello stesso, fatti salvi gli interventi manutentivi dovuti a negligenza o ad atti volontari degli assegnatari.

ART. 10

DURATA DELL'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA

Gli Alloggi Sociali sono assegnati per un periodo di un anno, come da Progetto del Servizio Sociale, con possibilità di proroga per la durata massima di ulteriori 12 mesi.

La richiesta di proroga deve essere presentata al Responsabile dell'Ufficio Alloggi e Agenzia per l'Abitare da parte dell'Assistente Sociale referente del caso almeno 45 giorni prima della scadenza ai fini della verifica della permanenza dei requisiti e della proroga contrattuale.

La data di sottoscrizione del contratto costituisce il termine a partire dal quale computare la decorrenza del periodo dell'assegnazione dell'Alloggio Sociale.

ART. 11 EFFETTI DEL MANCATO RILASCIO A SCADENZA DEL CONTRATTO

Qualora l'assegnatario non rilasci l'alloggio nelle tempistiche previste dal Patto di Servizio / Progetto Sociale, verrà disposto il rilascio dell'immobile con apposito atto del Dirigente del Settore Servizi Sociali, che costituirà titolo esecutivo non soggetto a proroghe o gradazioni.

ART. 12 CONDIZIONI RISOLUTIVE DELL'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA

Sono condizioni risolutive dell'assegnazione temporanea:

- il non possesso da parte del beneficiario dei requisiti per l'assegnazione temporanea di cui all'art 4 del presente regolamento;
- l'aver ottenuto l'assegnazione temporanea sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false;
- il mancato insediamento del beneficiario nell'alloggio assegnato, senza giustificati motivi, alla firma dell'atto di assegnazione;
- la cessione, in tutto o in parte, dell'alloggio assegnato da parte del beneficiario;
- il non abitare stabilmente l'alloggio assegnato o il mutarne la destinazione d'uso durante la concessione;
- l'aver adibito l'alloggio e sue pertinenze ad attività illecite;
- l'ospitalità, anche temporanea, senza l'autorizzazione dell'Ufficio Alloggi e Agenzia per l'Abitare, a terze persone non facenti parte del nucleo familiare;
- la mancata e non tempestiva comunicazione di ogni variazione delle proprie condizioni economico-sociali e familiari;
- il porre in essere comportamenti sconvenienti e incompatibili con la civile convivenza e comunque in contrasto con "Il manuale d'uso degli alloggi comunali";
- il rifiuto a trasferirsi in altro alloggio diverso da quello precedentemente assegnato, a seguito di decisione da parte del Servizio Sociale, o il rifiuto senza giustificati motivi di coabitare con altro nucleo familiare per un periodo limitato di tempo, secondo quanto stabilito dall'articolo 8;
- il non aver presentato, nel caso vi fossero i requisiti minimi previsti dal Regolamento Regionale nr. 4/2017, domanda di assegnazione di alloggio SAP al primo avviso di bando utile indetto dal Comune in cui il concessionario risiede o svolge la propria attività lavorativa;

- il mancato rispetto di quanto previsto dal Patto di Servizio e relativo Progetto Sociale.

Il verificarsi di una delle condizioni risolutive comporta la revoca del contratto.

L'atto di revoca è di competenza del Dirigente dei Servizi Sociali e costituirà titolo esecutivo non soggetto a proroghe o gradazioni.

ART. 13 PRIVACY

Tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Monza saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza. L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.

L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo www.comune.monza.it.

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO	P.IVA	VIA/PIAZZA	CAP	COMUNE	NOMINATIVO DEL DPO
LTA srl	14243311009	Via della Conciliazione 10	00186	Roma	Recupero Luigi

ART. 14 CONTROVERSIE

Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente servizio o al medesimo connesso saranno deferite in via esclusiva al Foro di Monza

ART. 15 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua approvazione e sarà applicato agli alloggi che si renderanno disponibili.

ART. 16 NORME TRANSITORIE E FINALI

Per gli alloggi attualmente non disponibili, le disposizioni del presente Regolamento si applicheranno entro il termine massimo di 2 anni dall'approvazione del medesimo.

Allegato 1 al Regolamento - elenco Alloggi Sociali

	INDIRIZZO	INTERNO/PIANO/VANI	MQ.
1	Viale Libertà, 99/B	int. 02 - piano T - vani 2	mq. 42,52
2	Viale Libertà, 101/C	int. 06 - piano 2° - vani 2	mq. 42,52
3	Via Vecellio, 13	int. 11 - piano 2° - vani 1	mq. 22,21
4	Via Vecellio, 13	int. 03 - piano T - vani 1	mq. 22,21
5	Via Vespucci, 8/F	int. 04 - piano T - vani 2	mq. 37,41
6	Via Guardini, 5/A	int. 19 - piano 4 - vani 2	mq. 49,27
7	Via M. D'Agrate, 32	int. 01 - piano U - vani 3	mq. 68,71
8	Viale Santa Anastasia, 4	int. 04 - piano T - vani 3	mq. 64,29
9	Viale Santa Anastasia, 4	int. 06 - piano T - vani 1	mq. 35,25
10	Via Vespucci, 8/N	int. 05 - piano 1° - vani 3	mq. 53,70
11	Viale Sicilia, 86	int. 04 - piano 1° - vani 1	mq. 34,30
12	Via M. D'Agrate, 26	int. 01 - piano 1° - vani 2	mq. 45,00
13	Via M. D'Agrate, 26	int. 04 - piano 1° - vani 2	mq. 30,00
14	Via M. D'Agrate, 26	int. 08 - piano 1° - vani 3	mq. 71,00
15	Via della Villora, 30	int. 07 - piano T - vani 2	mq. 39,53
16	Via Salvadori, 40/E	int. 01 - piano T - vani 3	mq. 43,27
17	Via Salvadori, 40/D	int. 02 - piano T - vani 3	mq. 64,75
18	Via Cederna, 24	scala D - piano Rialz - vani 2	mq. 45,00
19	Via Montanari, 16	int. 01 - piano T - vani 2	mq. 46,00
20	Via Borgazzi, 46	int. 01 - piano T - vani 2	mq. 46,00

Allegato 2 al Regolamento - Criteri e punteggi

CRITERIO DI VALUTAZIONE	CRITERI	PUNTEGGIO
COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE	Presenza figli minori, persone con disabilità/Non autosufficienti	3 punti per ciascun componente con tali caratteristiche
CONDIZIONE ECONOMICA	ISEE inferiore a 10.035,00 euro	10 punti
	ISEE tra 10.035,00 euro a 15.611,00 euro	5 punti
	ISEE superiore a 15.611,00 euro	3 punti
AVERE SUBITO L'ESECUZIONE DELLO SFRATTO NEI 12 MESI ANTECEDENTI LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA		5 punti
CONDIZIONI ABITATIVE	Alloggio non adeguato (Sovraffollato, insalubre...)	3 punti
VALUTAZIONE SOCIALE (*)	Situazione di gravità/emergenza attestata dal Servizio Sociale di livello elevato	15 punti
	Situazione di gravità/emergenza attestata dal Servizio Sociale di livello medio	10 punti
	Situazione di gravità/emergenza attestata dal Servizio Sociale di livello lieve	5 punti

(*) La condizione di gravità/emergenza della situazione socio-economica è valutata dal Servizio Sociale comunale in relazione alla condizione del nucleo familiare.